



WHISTLEBLOWING POLICY

Informativa per la segnalazione di illeciti e violazioni del Modello Organizzativo aziendale

PROCEDURA OPERATIVA - REVISIONE 01 -01/01/2026

REV	DESCRIZIONE	DATA
00	Prima emissione	12/07/2023
01	Revisione 01: Modifica art.2.1 Canale interno di segnalazione	01/01/2026

SOMMARIO

1	SCOPO	3
1.1	Chi può segnalare?	3
1.2	Cosa si può segnalare?	3
2	I CANALI DI SEGNALAZIONE	4
2.1	Canale interno	4
2.1.1	Come sono gestite le segnalazioni effettuate tramite il canale interno	5
2.2	Canale esterno	5
2.3	Divulgazione pubblica	5
3	TUTELE	6
3.1	Tutela del segnalante	6
3.2	Tutela della persona oggetto della segnalazione	6
3.3	Perdita delle tutele	6

1 SCOPO

Il **d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023**, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2023, dà attuazione alla **Direttiva (UE) 2019/1937** e raccoglie in un unico testo normativo l'intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti sia del settore pubblico che nel settore privato; ne deriva una disciplina organica e uniforme, finalizzata a una maggiore **tutela del whistleblower**, ovvero la persona che segnala, divulga ovvero denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui è venuta a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

1.1 Chi può segnalare?

Dipendenti, tirocinanti, collaboratori, persone con funzioni di direzione, amministrazione e controllo, consulenti, fornitori e qualsiasi terzo in rapporti d'affari con Arredo 3 S.r.l.:

- quando il rapporto è in corso;
- quando il rapporto non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- successivamente allo scioglimento del rapporto se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso (pensionati, ex consulenti, ex fornitori, etc.).

1.2 Cosa si può segnalare?

Comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società e che consistono in:

- Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali.
- Condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 (a titolo esemplificativo: Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, Reati societari, Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, Reati informatici, Reati ambientali, Reati tributari) o violazioni del Modello organizzativo, dei protocolli ivi previsti e delle procedure aziendali in esso richiamate.
- Illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.
- Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione.
- Atti od omissioni riguardanti il mercato interno (a titolo esemplificativo: violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato).
- Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

Non possono invece essere segnalate contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale, che attengono esclusivamente al proprio rapporto individuale di lavoro o al rapporto commerciale.

Il **Codice Etico ed il Modello Organizzativo aziendale** possono essere consultati sulle **bacheche digitali e piattaforme di condivisione documentale** presenti in azienda.

La presente Informativa è applicabile a tutti i dipendenti, collaboratori e consulenti di Arredo 3 S.r.l. nonché a chiunque sia in relazione di interessi con la Società ed è introdotta al fine di regolare il processo di invio, ricezione, analisi e trattamento delle segnalazioni da chiunque provenienti o trasmesse, anche in forma confidenziale o anonima.

2 I CANALI DI SEGNALAZIONE

Le segnalazioni devono essere trasmesse attraverso i canali appositamente predisposti:

- Canale interno;
- Canale esterno;
- Divulgazione pubblica;
- Denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

La scelta del canale di segnalazione non è rimessa alla discrezione del whistleblower in quanto in via prioritaria è favorito l'utilizzo del canale interno e, solo al ricorrere di determinate condizioni, è possibile effettuare una segnalazione esterna.

2.1 Canale interno

Arredo 3 S.r.l. ha deciso di affidare la gestione delle segnalazioni al Presidente dell'Organismo di Vigilanza, soggetto indipendente preposto alla ricezione e all'esame delle Segnalazioni.

Il Segnalante potrà:

- utilizzare la **casella di posta elettronica** in gestione al Presidente dell'Organismo di Vigilanza : segnalazioni@arredo3.it al fine di garantire la **riservatezza del Segnalante**, è stato scelto un indirizzo di posta elettronica terzo ed esterno alla Società, che non sia accessibile da personale di Arredo 3 S.r.l., ma unicamente al Presidente dell'Organismo di Vigilanza. Per effettuare le segnalazioni i dipendenti dovranno utilizzare, anziché l'indirizzo di posta elettronica aziendale, un indirizzo di posta elettronica personale o un indirizzo di posta appositamente creato su provider (quali ad esempio, gmail, yahoo, outlook, etc.);
- utilizzare il **seguito indirizzo postale**: Organismo di Vigilanza Arredo 3 S.r.l., presso Studio Legale Tonucci & Partners, Via Trieste n. 31/A, 35121, Padova annotando sulla busta la dicitura "riservata personale"; la comunicazione pervenuta mediante questo canale sarà così consegnata, in via riservata, al Presidente dell'Organismo di Vigilanza;
- contattare lo studio del Presidente dell'Organismo di Vigilanza al numero 049.658655 per concordare un **appuntamento telefonico, in videoconferenza o in presenza**, al fine di riferire oralmente l'oggetto della segnalazione, che viene registrata con il consenso del segnalante o della quale viene redatto verbale.

La gestione del canale di segnalazione è stata affidata a soggetto esterno, autonomo ed esperto. Il sistema, così come strutturato, garantisce la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Al Presidente dell'O.d.V. deve essere trasmessa, per le valutazioni di competenza, anche l'eventuale documentazione sui fatti segnalati, nonché gli esiti degli accertamenti eventualmente già svolti in merito. Le segnalazioni anonime potranno essere prese in considerazione, ma avranno minori possibilità di approfondimento d'indagine, venendo meno le interlocuzioni con il Segnalante.

La Segnalazione, oltre ad essere tempestiva, **deve rivestire il grado di completezza più ampio possibile** e contenere, preferibilmente, i seguenti elementi:

- generalità del soggetto che effettua la segnalazione;
- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi;
- se conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati;
- l'eventuale indicazione di altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- l'eventuale indicazione di documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

2.1.1 Come sono gestite le segnalazioni effettuate tramite il canale interno

Il soggetto a cui è affidata la gestione del canale di segnalazione interna:

- a) rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- b) mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- c) dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute, svolgendo gli approfondimenti necessari ed informando degli esiti le funzioni aziendali competenti e mantenendo sempre la riservatezza sull'identità del segnalante;
- d) fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Le segnalazioni, interne ed esterne, e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

2.2 Canale esterno

L'Autorità competente per le segnalazioni esterne, anche del settore privato, è l'ANAC; è possibile inviare una segnalazione all'ANAC solo laddove ricorra una delle seguenti condizioni:

- a) non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs. n. 24/2023;
- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Le segnalazioni all'ANAC possono essere trasmesse in forma scritta (tramite la piattaforma informatica) in forma orale (attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale o, infine, mediante un incontro diretto).

2.3 Divulgazione pubblica

Divulgare pubblicamente vuol dire *“rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone”*.

La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal D.Lgs. n. 24/2023 se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;

- b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

3 TUTELE

3.1 Tutela del segnalante

L'identità del Segnalante (il cosiddetto "whistleblower") è **protetta e non può essere rivelata senza il suo espresso consenso (c.d. obbligo di riservatezza)**.

Il sistema articolato da Arredo 3 S.r.l. garantisce adeguata protezione dell'identità del Segnalante censurando ogni condotta che violi le misure poste a tutela dello stesso mediante l'applicazione di quanto previsto in proposito dal Sistema sanzionatorio del Modello organizzativo adottato dalla Società (si veda la Parte generale del Modello, paragrafo 3.6).

Nei confronti del Segnalante **non è consentita alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria**, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro, per motivi collegati direttamente o indirettamente alla Segnalazione. Il licenziamento ritorsivo, il mutamento di mansioni o qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del Segnalante sono nulli.

3.2 Tutela della persona oggetto della segnalazione

La persona o l'ente oggetto di segnalazione di violazioni dovrà essere informato dal Presidente dell'Organismo di Vigilanza, una volta svolte le prime verifiche finalizzate a comprendere la consistenza della segnalazione. In particolare, il Segnalato dovrà essere informato in merito ai fatti per i quali è accusato e avrà la possibilità di illustrare la propria versione dei fatti sulla base dei quali è stata formulata la segnalazione.

Resta inteso che la Società potrà intraprendere le più opportune misure disciplinari e/o legali a tutela dei propri diritti, beni e della propria immagine, nei confronti di chiunque, in mala fede, abbia effettuato segnalazioni infondate e/o al solo scopo di calunniare, diffamare o arrecare pregiudizio al segnalato o ad altri soggetti citati nella segnalazione.

3.3 Perdita delle tutele

Quando è accertata, anche soltanto con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante (il cosiddetto "whistleblower") per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

Nel caso di perdita delle tutele da parte del segnalante l'ANAC, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile (nel qual caso vengono comminate le sanzioni penali previste dalla legge), può comminare una sanzione economica da 500 a 2.500 euro.